



Il Prefetto della Provincia di Firenze

Fasc. 3140/24

VISTI gli articoli 142 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modifiche nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale", che all'art. 4, così come modificato per quel che concerne la classificazione delle strade, dall'art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", stabilisce che sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, C.d.S. di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), gli Organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 C.d.S. e che i predetti dispositivi *"possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto"*;

CONSIDERATO pertanto che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n.120/2020, l'autorizzazione prefettizia alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità può essere rilasciata su tutte le tipologie di strade o su tratti di esse, a prescindere dalla presenza di elementi di caratterizzazione delle strade quali, ad esempio, banchine, spazi spartitraffico, cigli e margini stradali;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, recante "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali";

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 in data 13 giugno 2017, recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTA la legge n. 168/2002 e, in particolare, gli artt. 2, comma 4, e 4 della stessa;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno emanato in data 11 aprile 2024, recante "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del codice della strada" e l'allegato A, concernente i requisiti dei tratti di strada dove è possibile la collocazione delle postazioni, quali l'elevato tasso di incidentalità e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata per le condizioni strutturali, plano-altimetriche, di scarsa visibilità e di traffico, nonché i requisiti dei tratti delle strade extraurbane, ove il limite di velocità non può essere inferiore di oltre 20 km/h a quello previsto per il tipo di strada salvo deroga, e i requisiti dei tratti delle strade urbane, ove l'ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e alternativa, di dossi artificiali per ridurre la velocità;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. 11 aprile 2024, le postazioni possono essere collocate previa valutazione dell'ente proprietario della strada;

VISTO il proprio decreto prot. n. 80439 del 4 maggio 2023 con il quale nel **Comune di PELAGO** venivano autorizzate le seguenti postazioni di controllo:

- S.R. 69 "Aretina del Valdarno" al km 2+410 in direzione Incisa,
- S.R. 70 "Della Consuma" al km 5+750 in direzione Consuma-Bibbiena;

VISTA la nota prot. 32973 del 22 febbraio 2024 con la quale il Comune chiede l'autorizzazione ad installare una ulteriore postazione fissa sulla S.S. 67 al km 102+580;

VISTA la nota prot. 136651 del 6 agosto 2024 con la quale il Comune comunica che la postazione nel tratto S.R. 69 "Aretina del Valdarno" al km 2+410 in direzione Incisa verrà dismessa per modifica del



Il Prefetto della Provincia di Firenze

tracciato della strada e non verrà riattivata, e chiede l'autorizzazione della postazione S.R. 70 "Della Consuma" al km 5+750 in modalità bidirezionale,

ESAMINATA la documentazione prodotta in allegato all'istanza e, in particolare, la relazione concernente i dati in ordine al tasso di incidentalità;

VISTO il parere tecnico negativo rilasciato dall'ANAS, ente proprietario della strada, con riferimento all'installazione della postazione sulla S.S. 67 al km 102+580;

VISTO il parere della Polizia stradale reso a seguito di sopralluoghi sulle strade interessate, favorevole in ordine all'installazione della postazione sulla S.R. 70 "Della Consuma" al km 5+750 in modalità bidirezionale, e non favorevole in ordine all'installazione della postazione sulla S.S. 67 al km 102+580 per la presenza di piazzole che consentono la contestazione immediata della violazione;

VISTO il nulla-osta del 14 maggio 2025 rilasciato dalla Città metropolitana di Firenze, Ente proprietario della strada S.R. 70;

RITENUTO di poter autorizzare la postazione sulla strada extraurbana S.R. 70 "Della Consuma" al km 5+750 in modalità bidirezionale in quanto conforme alle condizioni poste dal citato D.M. dell'11 aprile 2024;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la postazione di rilevamento automatico della velocità da remoto sulla S.R. 70 "della Consuma" al km 5+750, in modalità bidirezionale;

RITENUTO che la postazione S.R. 69 "Aretina del Valdarno" al km 2+410 non possa essere confermata per i motivi evidenziati dallo stesso Comune e che la postazione sulla S.S. 67 al km 102+580 non possa essere autorizzata stante la possibilità di fermare il veicolo per la contestazione immediata della violazione, come emerso dal parere della Polizia stradale a seguito del sopralluogo;

DECRETA

è individuata nel territorio del **Comune di PELAGO** la seguente strada per il posizionamento di apparecchiature di rilevamento della velocità automatica da remoto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, e dell'articolo 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120:

- S.R. 70 "Della Consuma" al km 5+750 in modalità bidirezionale.

L'avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il Comando della Polizia Municipale di Pelago è incaricato della esecuzione e della massima diffusione del presente provvedimento.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emissione.

Firenze, data del protocollo

D'ordine del Prefetto
Vice Prefetto Vicario
(Pitaro)